

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013
281/2013/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2013, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI
TUTELA E MODIFICA AL TIVG

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07) di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2012, 498/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 498/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 124/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 124/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 125/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 125/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/ R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la nota del 23 gennaio 2013, protocollo Autorità 3365 della Snam Rete Gas (di seguito: nota 23 gennaio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;

- con la deliberazione 280/2013/R/GAS l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 6, del TIVG, così come modificato dalla deliberazione 124/2013/R/GAS che, per il periodo relativo al semestre 1 aprile – 30 settembre 2013, attribuisce al peso α del corrispettivo $P_{TOP,t}$, di cui al comma 1, lettera b) un valore pari a 0,80, stabilisce i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso CCI_t .

In particolare prevede:

- al comma 6.1, che la componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso CCI_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t = [\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

- α è il peso attribuito al corrispettivo $P_{TOP,t}$ pari a 0,80;
- $P_{TOP,t}$ è l’indice calcolato ai sensi del successivo comma 6.3;
- $P_{MKT,t}$ è l’indice, espresso in €/GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali *OTC* relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.2, che il corrispettivo QCI è determinato come somma delle quote:
 - a) QCI_{int} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissata pari a 0,461667 €/GJ;
 - b) QCI_{gross} , a copertura di altre partite relative all’attività di vendita all’ingrosso del gas naturale, comprensive di un’equa remunerazione dall’attività svolta e fissata pari a 0,468817 €/GJ;

- al comma 6.3, che il corrispettivo $P_{TOP,t}$ è determinato mediante la seguente formula:

$$P_{TOP,t} = 6,707731 \times I_t - 0,259696$$

dove l’indice I_t è l’indice dei prezzi di riferimento;

- al comma 6.5, che l’elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;

- l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del TIVG, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, è pari a 1,430;
- il corrispettivo $P_{TOP,t}$, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del TIVG, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, è pari a 9,332359 €/GJ;
- il corrispettivo $P_{MKT,t}$, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del TIVG, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, è pari a 7,348545 €/GJ;
- l'articolo 8, del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto, di cui ai valori della Tabella 5 del TIVG;
 - b) QTV_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4, del TIVG;
- il medesimo articolo 8, del TIVG ha, inoltre, previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 125/2013/R/GAS ha aggiornato le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013;
- nel calcolo della QE_t del suddetto trimestre è stato utilizzato un valore dell'indice $P_{MKT,t}$ non corretto a causa di un errore materiale;
- il valore corretto dell'indice $P_{MKT,t}$ comporta una variazione della QE_t , rispetto a quella stabilita dalla suddetta deliberazione 125/2013/R/GAS, di 0,000556 euro/GJ, pari a 0,000022 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc, nonché una variazione della QTV_t di 0,000002 euro/GJ;
- una rettifica della deliberazione 125/2013/R/GAS per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013 comporterebbe una fatturazione di conguaglio ai clienti finali da parte degli esercenti la vendita, con un ulteriore aggravio dei costi degli stessi esercenti, che non sarebbe compensato, stante la ridotta entità della variazione;
- l'Autorità, per quanto detto al precedente punto, ha deciso di considerare la suddetta variazione di rettifica della QE_t nell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 498/2012/R/GAS, l'Autorità ha previsto, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013, la conferma, salvo successivi aggiornamenti, del valore del corrispettivo CV^f , ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 23 novembre 2012;
- con nota 23 gennaio 2013 la Snam Rete Gas ha trasmesso le informazioni previste dalla deliberazione di cui al precedente punto, in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale;

- la spesa dei premi da riconoscere per il contenimento dei consumi per l'anno in corso ammonta a circa 40 milioni di euro.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare la componente CCI_t , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6, del TIVG, prevedendo, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,158789 euro/GJ dell'elemento QE_t , pari a 0,006116 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc, tenuto conto anche della rettifica dell'errore materiale relativa al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$, relativa al servizio di trasporto, di cui all'articolo 8, del TIVG, modificare, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b), del TIVG tenuto conto anche della rettifica dell'errore materiale relativa al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013;
- con riferimento alla componente QOA , relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedere la modifica del valore dell'elemento CV^t

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

- 1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t , di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2013 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,028216 euro/GJ, comprensivo della rettifica relativa al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013.

Articolo 3

Modifiche al TIVG

- 3.1 La Tabella 2 è sostituita con la seguente tabella:

Tabella n. 2 - Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/07/09 al 31/12/09	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012 al 31/03/2012	Dal 01/04/2012 al 30/09/2012	Dal 01/10/2012 al 31/12/2012	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Dal 01/07/2013 al 30/09/2013
Elemento φ	0,005210	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----	0,000402	0,000402	0,000402	0,000571
Elemento C_{CONR}	0,039564	0,039564	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	0,007788	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----	----	----	----	----
Elemento CV^{OS}	----	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717	0,000717	0,000717	----	----
Elemento CV^{BL}	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0,001000	0,001000	0,001000

3.2 Con decorrenza 1 ottobre 2013 la Tabella 2, di cui alla deliberazione 196/2013/R/GAS, che modifica con la stessa decorrenza il TIVG, è sostituita con la seguente tabella:

Tabella n. 2 - Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

(*) elementi soppressi in quanto compresi nell'elemento QT_{MCV} della componente C_{MEM} . I valori dell'elemento QT_{MCV} sono indicati nella Tabella 8.

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/07/09 al 31/12/09	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012 al 31/03/2012	Dal 01/04/2012 al 30/09/2012	Dal 01/10/2012 al 31/12/2012	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Dal 01/10/2013
Elemento φ	0,005210	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----	0,000402	0,000402	0,000402	0,000571	(*)
Elemento C_{CONR}	0,039564	0,039564	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	0,007788	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----	----	----	----	----	(*)
Elemento CV^{OS}	----	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717	0,000717	0,000717	----	----	(*)
Elemento CV^{BL}	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0,001000	0,001000	0,001000	(*)

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni